

NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO **NASpl**

Ai fini della concessione della NASpl nel periodo 23 marzo – 31 dicembre 2021 **non è più necessario il requisito delle 30 giornate** di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

I requisiti necessari sono:

- stato di disoccupazione **involontario** (licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale, dimissioni durante il periodo tutelato di maternità)
- avere **almeno 13 settimane di contribuzione** nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

I lavoratori di imprese che possono usufruire della CIGO **non possono essere licenziati fino al 30 giugno 2021**. Per i lavoratori di tutte le altre imprese il blocco dei licenziamenti opera fino al 31 ottobre 2021.

CONTRATTI A TERMINE

È **prorogata al 31 dicembre 2021** la possibilità di prorogare e rinnovare contratti a termine senza causali.

LAVORATORI E LAVORATRICI “FRAGILI”

La condizione di “lavoratore fragile” è riconosciuta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso

- di riconoscimento di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92
- di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestanti una condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche o dalla necessità di sottoporsi alle relative terapie salvavita.

Per i “lavoratori fragili” è **esteso dal 1 marzo al 30 giugno 2021 il diritto di assentarsi dal lavoro con certificazione del medico curante**, che faccia riferimento all'accertamento dello stato di fragilità.

Il **periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero**, e non concorre al computo del periodo di comporto (periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia).

Non possono ricorrere alla misura i lavoratori con prestazioni lavorative che possono essere svolte in modalità agile, anche cambiando mansione purché nella medesima categoria/inquadramento.